

A.G.C. 01 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Deliberazione n. 126 del 19 febbraio 2010 – SCABEC SpA. Modifiche statutarie

PREMESSO:

che la Regione Campania, in attuazione dei compiti di valorizzazione del patrimonio culturale, nonché di promozione ed organizzazione delle attività culturali previsti dall'art. 3 dell'Accordo di Programma Quadro del 02.03.2001 sottoscritto tra la stessa Regione ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con le Delibere di Giunta Regionale n. 6265 del 20.12.2002, n. 623 del 14.02.2003 e n. 1263 del 28.03.2003 ha previsto la costituzione di una società di capitali per la gestione dei beni e delle attività culturali presenti nel territorio regionale;

che in data 7.05.2003, con atto notarile rep. 23851, racc. n. 7669, è stata costituita la Scabec S.r.l., con capitale interamente sottoscritto dalla Regione Campania, avente lo scopo, ai sensi dell'art. IV dello Statuto sociale, di "valorizzare il sistema dei beni e delle attività culturali quale fattore dello sviluppo della Regione Campania";

che con la delibera di Giunta n. 2387 del 22 dicembre 2004, sono state assunte ulteriori decisioni :

- l'approvazione dello schema di Contratto di Servizio Quadro per definire la disciplina generale dei rapporti contrattuali tra Regione e Scabec, cui far seguire i contratti integrativi finalizzati a disciplinare le modalità operative e i corrispettivi per l'esecuzione degli specifici servizi e degli interventi affidati alla società, in applicazione dell'art. 115 del D.Lgs. n. 42/04;

- la decisione della trasformazione della Scabec S.r.l. in società per azioni con contestuale aumento del capitale sociale;

- l'approvazione del bando di gara per la selezione del socio privato di minoranza della Scabec, al quale riconoscere il diritto di sottoscrivere l'aumento di capitale e per l'affidamento della gestione dei servizi finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione dei beni e delle attività culturali di pertinenza della Regione Campania, ovvero la cui gestione sia trasferita alla Regione dallo Stato o dagli enti locali mediante appositi accordi;

che con la delibera di Giunta regionale n. 1021 del 20 giugno 2008, con la quale è approvato lo schema di patti parasociali della Scabec S.p.a., viene definito e puntualizzato, relativamente ai rapporti tra proprietà pubblica e socio privato, quanto segue:

- la temporaneità della qualità di socio in capo al soggetto privato, avendo questi l'obbligo di cedere, alla scadenza del periodo di affidamento dei servizi di valorizzazione e manutenzione, al socio pubblico Regione Campania l'intera quota della propria partecipazione alla società;

- il rinnovo della procedura selettiva per la scelta del socio privato o di un diverso affidatario dei servizi prima affidati al socio privato, alla scadenza del periodo di affidamento;

- l'attribuzione della gestione operativa della società al socio privato e delle funzioni di indirizzo e controllo su tale gestione al socio pubblico di maggioranza Regione Campania;

- l'impegno dei soci di maggioranza e minoranza a mantenere inalterate le proprie quote di partecipazione azionaria;

- la scadenza dei patti al 5 Febbraio 2016.

che la Comunicazione interpretativa della Commissione sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI) n. 2008/C 91/02, conferma pienamente la correttezza del percorso seguito nella definizione dell'assetto societario del partenariato istituzionale;

CONSIDERATO

che il CDA della società in data 20/01/2010 ha approvato delle modifiche statutarie al fine di corrispondere pienamente al disposto di cui all'art.13 del D.L. 223 del 2006 come modificato;

che a tal fine vengono anche eliminate all'articolo 4 le seguenti diciture " La società, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà: 1) partecipare a gare d'appalto, anche in Raggruppamenti temporanei di imprese, ed eseguire pubblici appalti" e "16) assumere, direttamente od indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo od affine al proprio, nei limiti consentiti dalla legge";

che il settore Controllo e vigilanza sulle partecipazioni societarie regionali dell'A.G.C. 01 chiedeva all'Avvocatura regionale di voler esprimere il proprio parere in merito alle modifiche statutarie;
che il settore Consulenza Legale e Documentazione dell'Avvocatura regionale esprimeva il proprio parere favorevole in merito;

RITENUTO

- quindi di dover approvare le modifiche statutarie richieste dalla società Scabec s.p.a.;
- di dover, a tale scopo, prendere atto che il nuovo statuto come modificato viene allegato alla presente quale sua parte integrante e sostanziale;

VISTO

- le modifiche statutarie richieste della società Scabec s.p.a.;
- l'art.51, comma 1, lettera e), dello Statuto stabilisce che la Giunta Regionale sovrintende, nel rispetto dei principi generali deliberati dal Consiglio, all'ordinamento ed alla gestione di enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;

Propone, e la Giunta in conformità, con voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati:

- di approvare le modifiche statutarie richieste dalla società Scabec s.p.a.;
- di dover, a tale scopo, prendere atto che il nuovo statuto come modificato viene allegato alla presente quale sua parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato al Presidente per la partecipazione all'Assemblea per l'approvazione delle dette modifiche;
- di notificare la presente deliberazione alla Società Scabec s.p.a. per gli adempimenti consequenziali di competenza;
- di inviare il presente provvedimento, alle Aree Generali di Coordinamento 01 e 13; al Servizio Comunicazione Integrata; al Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario

D'Elia

Il Presidente

Bassolino

STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI

"SCABEC S.P.A."

ARTICOLO UNO

DENOMINAZIONE

E' costituita una Società per azioni denominata: "SCABEC S.P.A.".

ARTICOLO DUE

SEDE

La società ha sede legale in Napoli, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

La società ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.

Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

ARTICOLO TRE

DURATA

La società avrà durata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata una o più volte o sciolta anticipatamente con osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

ARTICOLO QUATTRO

OGGETTO SOCIALE - ATTIVITA'

La società ha lo scopo di valorizzare il sistema dei Beni e delle Attività Culturali quale fattore dello sviluppo economico della Regione Campania; e si pone l'obiettivo di costituire un punto di eccellenza per il settore, confrontandosi anche con le migliori esperienze internazionali.

La società, istituita per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale della collettività della Regione Campania, svolgerà esclusivamente la propria attività a beneficio della Regione Campania stessa.

La società affiderà al Socio privato di minoranza la gestione dei servizi e gli interventi di manutenzione finalizzati alla valorizzazione dei beni e delle attività culturali di pertinenza della Regione Campania ed eventualmente di pertinenza degli enti dalla stessa partecipati, ovvero la cui gestione sia trasferita alla Regione dallo Stato o dagli enti locali mediante appositi accordi. Il tutto nell'ambito di quanto previsto dal Capitolato d'onori e dai documenti di gara pubblicati sul Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 3bis del 17 gennaio 2005.

La società potrà ricevere dalla Regione Campania incarichi specifici con obiettivi e finalità da definirsi in appositi atti emanati dalla stessa amministrazione regionale.

La società, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà:

1) eliminato

2) gestire direttamente, i Beni e le Attività Culturali così come individuati dal D.Lgs. n. 42/2004;

3) progettare e mettere in atto strumenti, anche innovativi, in tutte le aree d'impresa. Particolare attenzione andrà posta alle tematiche del Personale, dei diritti d'autore ed immagine e dell'informatica funzionale ai Beni ed Attività Culturali;

4) effettuare studi e ricerche sulla situazione esistente e sul potenziale economico della filiera dei Beni e delle Attività Culturali, individuando i fattori critici di successo e gli eventuali ostacoli allo sviluppo, nel contesto regionale. Progettare e realizzare piani di promozione integrati e complessivi per la fruizione di Beni e delle Attività Culturali; organizzare mostre ed altri eventi culturali di ampio respiro; promuovere spettacoli ed eventi turistici collegati alla fruizione dei Beni Culturali;

5) promuovere a livello locale opportunità di creazione di impresa nella filiera dei Beni e delle Attività Culturali, offrendo servizi di assistenza nella fase di avvio;

6) erogare servizi di supporto ad iniziative nella filiera dei Beni e delle Attività Culturali promosse da altri operatori (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: promozione convegnistica);

- 7) effettuare studi su consistenza e tipologia delle professionalità necessarie allo sviluppo del settore dei Beni e delle Attività Culturali;
- 8) monitorare sistematicamente le opportunità di accesso a fondi ed agevolazioni finanziarie, tra cui: POR asse II; POR asse III - Risorse Umane e POR asse IV - Turismo;
- 9) gestire per conto della Regione fondi finalizzati a interventi nella filiera dei Beni e delle Attività Culturali, istituiti con legge regionale, nazionale o provenienti dall'Unione Europea;**
- 10) promuovere a livello regionale un sistema catalografico integrato, individuando anche le possibilità di sviluppi nella modellistica e di ritorni commerciali;
- 11) svolgere e/o promuovere, all'interno della filiera dei Beni e delle Attività Culturali (ed in relazione alla valorizzazione di centri storici, complessi monumentali, parchi di interesse archeologico od ambientale e simili), azioni per il recupero, la ristrutturazione, la riconversione e la rivendita di attività immobiliari, anche mediante lo strumento della Finanza di Progetto;
- 12) promuovere e sviluppare, all'interno della filiera dei Beni e delle Attività Culturali, accordi, consorzi e convenzioni con Enti Locali, altri soggetti pubblici o privati, imprese e/o investitori sia nazionali sia internazionali;
- 13) svolgere attività di informazione, addestramento e formazione professionale nella filiera dei Beni e delle Attività Culturali, anche attraverso strumenti innovativi e convenzioni od accordi con università ed istituti scolastici o formativi;
- 14) svolgere attività di progettazione, prototipazione, sviluppo ed applicazione delle tecnologie informatiche alla filiera dei Beni e delle Attività Culturali;**
- 15) provvedere, sulla scorta di appositi atti di assegnazione, all'esercizio di altre attività all'interno della filiera dei Beni e delle Attività Culturali;
- 16) eliminato**
- 17) compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute utili, per il conseguimento dello scopo sociale, dal Consiglio di Amministrazione.
- Nel quadro delle su indicate attività, la Regione Campania potrà conferire alla società incarichi specifici i cui obiettivi e finalità dovranno essere definiti in appositi atti emanati dalla stessa amministrazione.

ARTICOLO CINQUE

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero) diviso in 1.000.000 (unmilione) di azioni ordinarie del valore di 1 (uno) Euro ciascuna, e potrà essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

Le nuove azioni saranno offerte ai Soci in opzione, in proporzione al capitale da essi posseduto.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo in una o più volte.

Le azioni sono indivisibili. Ciascuna di esse dà diritto ad un voto.

Le azioni sono nominative. Se liberate, consentendolo la legge, possono essere al portatore. La conversione da un tipo ad un altro è ammissibile a spese dell'azionista.

Oltre le azioni ordinarie, che attribuiscono ai soci uguali diritti, possono essere create categorie di azioni aventi diritti diversi.

La Società potrà emettere obbligazioni al portatore o nominative, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, determinando le condizioni del relativo collocamento.

ARTICOLO SEI

DIRITTO DI PRELAZIONE

Il socio che intende vendere proprie azioni deve informarne con lettera raccomandata il Consiglio di Amministrazione, tramite il suo presidente, dettagliando la quantità delle azioni offerte in vendita, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento e le esatte generalità del terzo acquirente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne darà tempestivamente comunicazione agli altri soci. Questi potranno rendersi acquirenti delle azioni offerte in vendita, purché offrano di acquistare tutte e non meno di tutte le azioni offerte in vendita. Qualora più soci esercitino la prelazione, le azioni offerte saranno ripartite tra i soci esercenti in proporzione delle azioni

rispettivamente possedute.

Entro trenta giorni da quello in cui è ricevuta la comunicazione di cui al precedente capoverso, i soci che intendano esercitare la prelazione dovranno comunicarlo al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In mancanza di tale comunicazione nell'indicato termine si considerano rinunciatarî e le azioni offerte in vendita sono liberamente disponibili da parte del socio offerente. In tal caso, però, il socio acquirente è sottoposto al giudizio di gradimento del Consiglio di amministrazione. Il rifiuto è ammesso solo se motivato e sempre che lo stesso Consiglio di amministrazione indichi altro acquirente delle medesime azioni in luogo di quello non gradito ed alle stesse condizioni.

E' esclusa la necessità di concessione del gradimento nei trasferimenti che avvengano a favore di altri soci, ovvero della società direttamente od indirettamente controllante il socio alienante, oppure direttamente od indirettamente controllata dal socio alienante.

ARTICOLO SETTE ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono organi della società:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. l'Amministratore Delegato;
- d. il Comitato Tecnico Scientifico;
- e. il Direttore Generale;
- f. il Collegio Sindacale.

I membri componenti tutti gli organi, ad eccezione dell'assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO OTTO ASSEMBLEA

L'assemblea può essere svolta in prima od in seconda convocazione anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno ed entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedessero e negli altri casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 2364 c.c., questo termine può essere prorogato a 180 (centottanta) giorni.

L'assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dal 1° comma dell'art. 2365 cod. civ.

ARTICOLO NOVE CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Le assemblee sono convocate dal presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero -in sua assenza- dal vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, a mezzo avviso con lettera raccomandata, ovvero telegramma o fax confermato, contenente l'elenco delle materie da trattare, da inviarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza assembleare al domicilio del socio risultante dal libro soci.

Nello stesso avviso può essere fissata -in giorno diverso dalla prima ed entro trenta giorni da questa- la seconda adunanza, che verrà effettuata automaticamente qualora la prima andasse deserta.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita se ricorrono le condizioni prescritte dall'ultimo comma dell'art. 2479 bis del c.c. In tale ultima ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva informazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli Organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea è convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo riterrà opportuno o necessario, oppure quando ne è fatta richiesta scritta da almeno un decimo del capitale sociale o dal Collegio sindacale. In questi ultimi casi la convocazione dovrà essere effettuata senza ritardo e, comunque, non oltre trenta giorni dalla richiesta stessa.

ARTICOLO DIECI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ogni socio ha diritto di partecipare all'assemblea ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da altra persona. La

rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo, né ai dipendenti della società, né alle società dai soci controllate od ai membri degli organi amministrativi o di controllo od ai dipendenti di queste.

Il rappresentante può farsi sostituire, ma solo da chi sia stato espressamente indicato nella delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione od, in sua assenza, dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in assenza anche di questi, dalla persona all'uopo designata dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea constata la regolare costituzione della stessa, verifica l'identità e la legittimazione dei presenti, disciplina lo svolgimento dell'assemblea ed il diritto di intervento dei presenti, accerta e proclama i risultati delle votazioni. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea, anche non socio, e sceglie, se lo crede opportuno, due scrutatori, anche non soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate dal processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e -qualora nominati- dagli scrutatori.

Nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritiene opportuno il verbale è redatto da un Notaio.

E' ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collegamento audiovisivo (videoconferenza). In tal caso dovrà essere assicurata:

- a) l'identificazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
- b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la documentazione all'uopo necessaria;
- c) la contestualità dell'esame e delle deliberazioni.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario.

ARTICOLO UNDICI

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio;
- 2) la nomina degli amministratori;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) gli argomenti riguardanti la gestione della società posti al loro esame dal Consiglio di amministrazione;
- 7) l'esclusione di uno o più soci e le relative modalità, il recesso e l'ammissione di uno o più soci;
- 8) la messa in liquidazione della società, la nomina ed i poteri dei liquidatori;
- 9) le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei soci.

Le Assemblee, sia in prima che in seconda convocazione, sono validamente costituite con la presenza del 51% del capitale sociale e deliberano con il voto favorevole del 51% del capitale.

Per quanto concerne, però, le decisioni relative all'aumento di capitale sociale nonché agli argomenti di cui ai precedenti punti 4), 5), 7), 8) e 9) del presente art. 11, l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno il 52% dell'intero capitale sociale, tanto in prima che in seconda convocazione.

ARTICOLO DODICI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ad eccezione di un periodo di mesi due dall'iscrizione della trasformazione nel Registro delle Imprese, nei quali la società è retta da un amministratore unico, la società è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da 5 (cinque) membri, in osservanza delle disposizioni della Legge Regione Campania n. 24 del 29/12/2005, nominati dall'assemblea dei soci.

Contestualmente alla loro nomina, l'assemblea delibera il compenso per i singoli consiglieri sulla base delle loro funzioni. Il compenso può essere costituito, in tutto od in parte, dalla partecipazione agli utili.

Al presidente del Consiglio di Amministrazione ed -in sua assenza- al vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, è attribuita la rappresentanza

legale della società con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio, salvo che tale organo non disponga diversamente. L'assenza o l'impedimento del Presidente si intendono provati, nei confronti dei terzi, dall'esercizio della funzione vicaria. La rappresentanza legale della società spetta altresì all'Amministratore Delegato di cui al successivo articolo 16 nei limiti delle deleghe a lui conferite.

Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a mancare un consigliere, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla cooptazione di un nuovo componente. Nel caso in cui venissero a mancare la maggioranza degli amministratori, il Consiglio di Amministrazione rimanente dovrà convocare, senza indugio, l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui venissero a mancare tutti i consiglieri, la convocazione dell'assemblea, per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, verrà effettuata dal Presidente del Collegio Sindacale.

ARTICOLO TREDICI

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal suo presidente a mezzo lettera raccomandata da inoltrare, almeno sette giorni prima -senza computare i giorni festivi- della data fissata per l'adunanza, a ciascun membro del Consiglio, del Collegio Sindacale, nonché al Direttore Generale.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione, in considerazione degli argomenti da discutere, può decidere di far partecipare alla riunione, senza diritto di voto, uno o più membri del Comitato Tecnico Scientifico. La maggioranza dei consiglieri presenti, però, può validamente opporsi a che i membri del Comitato Tecnico Scientifico prendano parte alla riunione.

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Il presidente è tenuto a convocare prontamente il Consiglio a seguito di richiesta scritta e motivata di uno dei consiglieri. In caso di inadempimento del presidente, la convocazione può essere validamente curata dal vicepresidente.

Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata tramite telegramma o fax confermato, da spedire almeno tre giorni prima -senza computare i giorni festivi- della riunione.

Anche in carenza delle formalità di convocazione stabilite, il Consiglio di Amministrazione si considera validamente costituito quando sono presenti tutti i consiglieri e tutti i membri del Collegio Sindacale.

ARTICOLO QUATTORDICI

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione **si applicano le disposizioni di cui all'art. 2388 codice civile**

Le deliberazioni relative sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Le deliberazioni sulla relazione previsionale e programmatica di cui alla lettera o) del successivo art. 15 sono assunte, però, con il voto favorevole dei quattro quinti dei consiglieri in carica.

Sono fatte salve le diverse maggioranze richieste da norme inderogabili di legge.

E' ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collegamento audiovisivo (videoconferenza). In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e deve essere assicurata:

- a) l'identificazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
- b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la documentazione all'uopo necessaria;
- c) la contestualità dell'esame e delle deliberazioni.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

ARTICOLO QUINDICI

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione è investito del potere di gestione ordinaria e straordinaria della società e -particolarmente- sono ad esso riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento dello scopo sociale che non siano, dalla legge

o dal presente statuto, tassativamente riservate all'assemblea dei soci.

A titolo esemplificativo, il Consiglio di amministrazione:

- a) dà esecuzione alle norme statutarie e regolamentari, nonché alle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) elabora i programmi di intervento, definendo l'apporto di ciascuno dei soci;
- c) definisce gli obiettivi, le priorità, i piani e le direttive generali per la gestione;
- d) delibera sulla partecipazione della società alle gare d'appalto ed agli eventuali Raggruppamenti per la presentazione dell'offerta;
- e) delibera sulla partecipazione ad enti od organismi esterni nominando, negli stessi, i rappresentanti della società;
- f) predispone la relazione revisionale delle attività ed il relativo conto economico finanziario e le coperture finanziarie relative;
- g) approva gli eventuali regolamenti interni per disciplinare il funzionamento della società;
- h) approva eventuali convenzioni da stipulare con terzi in relazione alle finalità istituzionali;
- i) convoca l'assemblea;
- l) redige il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e lo pone a disposizione dei soci almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'assemblea stessa;
- m) promuove periodici incontri con le istituzioni e le forze sociali agenti nel settore, al fine di avere con essi momenti di confronto volti a realizzare azioni sinergiche per la promozione, la qualificazione ed il consolidamento di nuova imprenditorialità;
- n) presenta pubblicamente il programma di attività della società e valuta eventuali osservazioni e proposte in merito;
- o) approva la relazione previsionale e programmatica dell'attività della società, di cui alla lettera p) del successivo art. 16, e la presenta alla Giunta Regionale ed ai soci, entro il 15 settembre di ogni anno, anche al fine di verificarne la compatibilità con il programma economico regionale;
- p) approva, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico il documento di monitoraggio e verifica semestrale delle attività, di cui alla lettera o) del successivo art. 16, e lo presenta alla Regione ed ai soci.

Il Consiglio delega all'Amministratore Delegato i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione relativi all'esecuzione delle attività oggetto dello scopo sociale.

Il Consiglio -inoltre- può rimettere in ogni tempo alla decisione dell'Assemblea qualsiasi argomento riguardante la gestione della società.

ARTICOLO SEDICI

AMMINISTRATORE DELEGATO

L'Amministratore Delegato, che svolge anche la funzione di vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, potrà:

- a) costituire, modificare od estinguere negozi giuridici di ogni tipo e materia, incluso vendita, fornitura, servizi e prestazioni d'opera, nell'ambito delle indicazioni eventualmente fornite dal Consiglio di Amministrazione;
- b) firmare offerte di gara e qualsiasi corrispondenza commerciale; quietanzare fatture, note di debito e di credito alla clientela;
- c) concedere bonifici, sconti ed abbuoni, fissare termini di pagamento e di proroga per l'incasso;
- d) spiccare tratte su clienti e su terzi per l'incasso di qualsiasi credito per la società, prorogare scadenze di tratte, esigere qualsiasi vaglia, assegno od altro documento di credito dandone quietanza a discarico, girare per l'incasso assegni, tratte, effetti e vaglia in genere;
- e) ritirare, incassare da qualsiasi persona, ente, istituto pubblico o privato, ivi compresi -indicativamente- i Ministeri, la Banca d'Italia, la Cassa Depositi e Prestiti e le Tesorerie, qualsiasi somma, titolo od altro valore comunque di ragione o di spettanza della società, rilasciandone quietanza a discarico anche in piena e finale liberazione;
- f) emettere assegni sui conti correnti bancari;
- g) firmare atti, documenti per l'importazione e l'esportazione di qualsiasi bene incluso: beni culturali, materie prime, semilavorati, prodotti finiti, macchinari, impianti;
- h) ritirare ed esigere da qualsiasi ufficio postale, telegrafico, ferroviario,

doganale ecc., lettere, pieghi, scritti e colli, anche se raccomandati od assicurati, diretti alla società;

i) istituire depositi anche a titolo di cauzione, presso qualsiasi persona cassa od ente, anche pubblico, firmandone le polizze e gli atti relativi e ritirare i depositi stessi;

j) rappresentare la società presso le Agenzie delle entrate, le autorità ministeriali, doganali, fiscali, giudiziarie ed -in genere- presso qualsiasi ente pubblico, parastatale o di diritto privato, nominando procuratori speciali alle liti e ad negotia;

k) decidere sulle azioni giudiziarie anche in sede di cassazione e revocazione su compromessi e transazioni; nominare avvocati nonché arbitri anche se amichevoli compositori;

l) assumere e licenziare dipendenti, concedere loro miglioramenti economici;

m) stipulare contratti di locazione macchinario (c.d. leasing);

n) nominare procuratori speciali per specifici affari;

o) predisporre il documento di monitoraggio e verifica semestrale delle attività, di cui al successivo art. 17, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione previo parere del Comitato Tecnico Scientifico;

p) predisporre la relazione previsionale e programmatica dell'attività della società da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione;

q) dare attuazione a tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione compiendo altresì tutti gli atti nonché tutte le operazioni ad esse collegate;

r) prendere parte, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico;

s) eseguire ogni e qualsiasi altra attività nell'ambito delle deleghe all'uopo stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO DICIASSETTE COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un numero dispari di membri -da cinque a sette, incluso il presidente- di riconosciuta elevata competenza scientifica sul patrimonio culturale e sui problemi della sua gestione e valorizzazione.

Detto Comitato è presieduto dal presidente del Consiglio di Amministrazione, che ne costituisce membro di diritto, e dovrà esprimersi sotto il profilo qualitativo, nei modi previsti da apposito Regolamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, sui programmi di sviluppo strategico della società ed, in particolare, sul documento di monitoraggio e verifica semestrale di cui alla lettera o) del precedente art. 16.

Alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico partecipa, senza diritto di voto, l'Amministratore Delegato.

Il Comitato Tecnico Scientifico, a parte gli ulteriori compiti assegnatigli dall'assemblea dei soci, esprime parere sul documento di monitoraggio e verifica semestrale, predisposto dall'Amministratore Delegato, relativo al raggiungimento degli obiettivi previsti dal contratto di servizio stipulato tra la Regione Campania e la società sotto il profilo della qualità.

ARTICOLO DICIOOTTO DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e svolge, secondo le indicazioni dell'Amministratore Delegato, le funzioni di coordinamento generale delle attività della società per quanto riguarda l'ordinaria amministrazione e le attività correnti.

La carica di Direttore Generale è incompatibile con quella di Consigliere di Amministrazione.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

ARTICOLO DICIANNOVE COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea nomina un Collegio Sindacale che è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, tutti Revisori Contabili iscritti all'apposito Registro.

Il Collegio sindacale si riunisce su convocazione del suo Presidente e decide a maggioranza dei presenti. Della riunione viene redatto verbale che, previa sottoscrizione degli intervenuti, deve essere annotato nel libro previsto dall'art. 2421, primo comma, n. 5 cod. civ.

Il componente dissenziente può far iscrivere a verbale i motivi del proprio

dissenso.

Il Collegio Sindacale:

- a) esercita il controllo contabile sulla società ai sensi dell'art. 2409 bis c.c.;
- b) verifica, almeno trimestralmente, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- c) verifica se il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- d) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio;
- e) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;
- f) assiste alle riunioni del Consiglio d'amministrazione e dell'assemblea;
- g) può procedere ad atti d'ispezione o controllo portati avanti anche da un singolo sindaco;
- h) può convocare l'assemblea dei soci;
- i) riceve denunce dei soci e riferisce all'assemblea in ordine alle stesse;
- j) redige annualmente una relazione all'assemblea;
- k) esercita il controllo giudiziario denunciando al Tribunale quelle gravi irregolarità, poste in essere dagli amministratori, in grado di arrecare concretamente danno alla società od alle società controllate.

ARTICOLO VENTI

BILANCIO DI ESERCIZIO - RELAZIONI ALLA GIUNTA REGIONALE

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del Bilancio di esercizio e della relativa nota integrativa che sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea da convocarsi con le modalità ed i termini di cui al presente statuto.

Gli eventuali utili ed avanzi di gestione saranno destinati per il 5% alla costituzione di un "Fondo di Riserva" e, per il residuo, in apposito fondo ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 21 maggio 1981 N. 240, salva diversa disposizione deliberata dall'assemblea dei soci.

Entro il 15 maggio successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale, ovvero entro il 15 luglio nei casi particolari di cui al secondo capoverso dell'art. 9, dovrà essere inviata alla Giunta Regionale della Campania ed ai soci copia del bilancio corredato dalle Relazioni degli Amministratori e del Collegio Sindacale e dal verbale di approvazione dell'Assemblea.

ARTICOLO VENTUNO

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE

Alla determinazione del valore della partecipazione sociale, nei casi di esclusione di cui al precedente art. 11, si provvede in accordo tra i soci.

In caso di disaccordo su tale valutazione la risoluzione della controversia è deferita al giudizio arbitrale di cui al successivo articolo ventitre.

ARTICOLO VENTIDUE

LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Addivenendosi allo scioglimento della società per sopravvenuto conseguimento dell'oggetto sociale o per qualsiasi altro motivo, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli emolumenti.

I macchinari, le attrezzature ed i beni acquisiti direttamente dalla società saranno venduti al termine della loro utilizzazione a vantaggio delle attività realizzative o, in ogni caso, a seguito dello scioglimento della società.

Tali vendite, in assenza di offerte di terzi giudicate adeguate dal Consiglio di Amministrazione saranno effettuate in favore di soci interessati al settore di attività per il quale i macchinari, le attrezzature ed i beni sono stati acquistati e nell'ipotesi di concorso di soci, in misura proporzionale alla quota di partecipazione al capitale di ciascuno di essi per il prezzo pari al valore del bene, al netto degli ammortamenti complessivamente operato.

ARTICOLO VENTITRE

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, nonché tra

società e soci, in relazione al rapporto sociale od all'interpretazione ovvero all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, purché compromissibili, che non sarà possibile risolvere amichevolmente od attraverso l'intervento del Consiglio d'Amministrazione, sarà rimessa ad un collegio di tre arbitri, scelti tra gli iscritti agli albi degli avvocati e nominati dal Presidente del Tribunale di Napoli.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento del Pubblico Ministero.

Il Collegio giudicherà secondo equità e senza formalità ed il suo giudizio sarà inappellabile salvo quanto disposto dal D.Lgs. 17/01/2003 n. 5.

ARTICOLO VENTIQUATTRO

RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento e rinvio alle disposizioni di legge in materia nonché ai documenti di gara pubblicati sul Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 3bis del 17 gennaio 2005.